



RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PREMESSA

Il 25 gennaio 2008, a Roma, è stata raggiunta l'ipotesi di accordo del Ccnl tra Fim, Fiom, Uilm e Unionmeccanica-Confapi.

Fim, Fiom, Uilm valutano positivamente tale ipotesi in quanto si realizzano miglioramenti soddisfacenti sul piano economico e normativo riaffermando così il ruolo e il valore del Contratto nazionale di lavoro.

In particolare:

- sul piano salariale abbiamo tutelato il potere d'acquisto delle retribuzioni con un incremento che va oltre la nostra richiesta, anche se articolato su 31 mesi; abbiamo inoltre aumentato e reso strutturale l'elemento perequativo da erogare a chi non fa la contrattazione aziendale.
- Sul mercato del lavoro abbiamo ottenuto un miglioramento di quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 2007 e della relativa legge, definendo percorsi di stabilizzazione per le lavoratrici e i lavoratori che svolgono sia rapporti di lavoro a termine sia rapporti di somministrazione a termine (ex interinale).
- Sull'inquadramento, nonostante le resistenze di Unionmeccanica, abbiamo ottenuto l'avvio di un concreto percorso di riforma del sistema di inquadramento professionale.
- Sull'orario di lavoro abbiamo riconfermato l'orario settimanale a 40 ore (art. 7 del Ccnl) e abbiamo riaffermato il ruolo contrattuale delle Rsu.
- Sulle parti normative abbiamo ottenuto importanti innovazioni a partire da nuove normative di parificazione operai impiegati, dall'ora di assemblea retribuita sui temi dell'ambiente e sicurezza sul lavoro, diritti dei migranti.

Fim, Fiom, Uilm nei prossimi giorni svolgeranno assemblee informative in tutti i luoghi di lavoro e sottoporranno l'ipotesi di accordo al giudizio delle lavoratrici e dei lavoratori tramite referendum vincolante che si svolgerà il 25, 26 e 27 febbraio 2008.

Fim, Fiom, Uilm considerano fondamentale il contributo di mobilitazione e di lotta espresso dalle lavoratrici e dai lavoratori metalmeccanici ai fini dell'ottenimento del rinnovo del Contratto nazionale di lavoro.

Sulla base di queste valutazioni, Fim, Fiom, Uilm invitano tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori metalmeccanici a partecipare alle assemblee e al referendum approvando l'ipotesi di accordo raggiunta.

Fim, Fiom, Uilm nazionali

Roma, 29 gennaio 2008

SINTESI DELL'IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL UNIONMECCANICA-CONFAPI

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Viene costituito un gruppo di lavoro che entro settembre 2008 presenterà alle Parti un progetto operativo per la costruzione di un organismo bilaterale nazionale per le piccole e medie industrie metalmeccaniche che opererà in stretto rapporto con gli Osservatori e con le Commissioni paritetiche nazionali rafforzate nel loro ruolo di sedi di analisi, verifica e confronto sistematico tra le parti sulla situazione e le prospettive del settore metalmeccanico.

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE IN SEDE AZIENDALE

Le aziende con almeno 50 dipendenti informeranno le Rsu sulla situazione economico-produttiva, con particolare riferimento ai più significativi indicatori di bilancio; alle scelte produttive; ai programmi che comportino, anche all'estero, nuovi insediamenti industriali; alla struttura e alle previsioni occupazionali; all'organizzazione del lavoro.

Su tali materie l'azienda, su richiesta delle Rsu o delle organizzazioni sindacali territoriali, è tenuta ad un esame congiunto, in cui i rappresentanti sindacali possono anche formalizzare un proprio parere a cui il datore di lavoro darà risposta motivata.

MERCATO DEL LAVORO

Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.

Per i contratti di lavoro a tempo determinato si applica la disciplina di legge.

I lavoratori che abbiano avuto, con la stessa azienda e per mansioni equivalenti, sia rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato che con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro superiori i 44 mesi, anche non consecutivi comprensivi della eventuale proroga in deroga assistita.

Restano salvi gli accordi aziendali in materia.

In materia di contratti di inserimento, part time e appalti è prevista una Commissione con poteri negoziali che in 6 mesi dovrà concludere i propri lavori.

INQUADRAMENTO

Il confronto proseguirà in sede negoziale oltre la data di stipula del Contratto e si concluderà entro il 28 febbraio 2009. Le parti concordano fin da ora di assumere i criteri di valutazione della prestazione proposti da Fim, Fiom, Uilm, convenendo sulla necessità di definire un nuovo sistema di classificazione delle professionalità dei lavoratori. Concordano fin da ora che, qualora il confronto tra le parti non porti alla definizione di un nuovo sistema di inquadramento professionale, a partire dal 1° marzo 2009 si darà luogo:

- si darà luogo alla completa apertura del 6° livello agli operai anche se non in possesso di diploma tecnico professionale;
- al riconoscimento di un parametro intermedio tra la 3ª e la 4ª categoria definito 3ª Erp (Elemento retributivo di professionalità).

NUOVA «DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO»

Quale elemento propedeutico alla riforma dell'inquadramento, si realizza l'unifica-

zione delle discipline speciali per operai, intermedi e impiegati, determinando una normativa unica più favorevole all'interno della quale si evidenziano nuove regole relative a:

periodo di prova; scatti di anzianità; festività; mensilizzazione delle retribuzioni; ferie; trasferte; lavoro notturno; preavviso.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 entra in vigore una nuova disciplina che supera le attuali discipline speciali operai, intermedi ed impiegati e ne realizza l'unificazione attraverso una normativa unica.

Di norma ciò è avvenuto estendendo il trattamento degli impiegati agli operai integrando e definendo alcune innovazioni valutate come opportune che hanno reso possibile una normativa unica.

In particolare:

Ferie

Dal 1° gennaio 2008 viene estesa agli operai l'attuale disciplina sulle ferie in vigore per gli impiegati.

Tale disciplina prevede la maturazione di 1 giorno aggiuntivo di ferie dopo 10 anni di anzianità aziendale e di una settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.

Nella fase di applicazione transitoria delle nuove norme, per i lavoratori operai in forza al 31 dicembre 2007, al compimento di 55 anni di età e con 10 anni di anzianità aziendale, viene riconosciuto 1 giorno aggiuntivo di ferie, rispetto alle 4 settimane già spettanti.

Scatti di anzianità

Dal 1° marzo 2008 entra in vigore la nuova disciplina sugli aumenti periodici di anzianità che produce vantaggi economici in quanto in caso di passaggio di livello gli scatti maturati vengono rivalutati in base alla paga del nuovo livello e si prosegue con la maturazione.

Periodo di prova

Dal 1° marzo 2008 entra in vigore il nuovo periodo di prova:

CATEGORIA PROFESSIONALE	DURATA ORDINARIA	DURATA RIDOTTA
1ª	1 mese	20 giorni
2ª e 3ª	1 mese e 1/2	1 mese
4ª, 5ª e 6ª	3 mesi	2 mesi
7ª, 8ª e 9ª	6 mesi	3 mesi

• Il periodo di prova è utile per il calcolo della 13ª mensilità anche in caso di mancato superamento della prova.

• Il periodo di prova non può essere previsto in caso di assunzione con Contratto a

tempo indeterminato quando il lavoratore interessato abbia già svolto presso l'azienda periodi di lavoro a termine la cui durata complessiva sia superiore al periodo di prova previsto.

- I periodi di prova sono ridotti per i lavoratori che con analoghe mansioni e profili professionali abbiano prestato servizio per un biennio presso altre aziende o che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante.

Periodo di preavviso

Dal 1° marzo 2008 entra in vigore il nuovo periodo di preavviso:

ANNI DI SERVIZIO	7 ^a , 8 ^a E 9 ^a CATEGORIA PROFESSIONALE	4 ^a 5 ^a E 6 ^a CATEGORIA PROFESSIONALE	2 ^a E 3 ^a CATEGORIA PROFESSIONALE	1 ^a CATEGORIA PROFESSIONALE
Fino a 5 anni	2 mesi	1 mese e 1/2	10 giorni	7 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni	3 mesi	2 mesi	20 giorni	15 giorni
Oltre i 10 anni	4 mesi	2 mesi e 1/2	30 giorni	20 giorni

- Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Festività

Ai lavoratori operai a decorrere dal 1° gennaio 2009, oltre al normale trattamento mensile previsto, verrà corrisposta in occasione di ciascuna festività infrasettimanale una erogazione pari ad 1 ora e 20 minuti.

Inoltre qualora la festività dell'Epifania cada di sabato o di domenica con la retribuzione del mese di gennaio agli operai verrà corrisposta una erogazione aggiuntiva pari ad 1 ora e 20 minuti.

Mensilizzazione

Considerato che, nell'ambito della unificazione delle discipline, il passaggio alla mensilizzazione comporta, per effetto della diversa modalità di calcolo delle ore lavorate, una differenza di retribuzione su base annua, per gli operai, pari a 11 ore e 10 minuti, si conviene, per gli operai in forza al 31 dicembre 2008, l'erogazione di un superminimo individuale non assorbibile pari a 11 ore e 10 di retribuzione, unitamente alla retribuzione del mese di dicembre di ciascun anno.

Salvaguardia condizioni di miglior favore

La definizione della nuova disciplina normativa riguardante la parificazione operai-impiegati non modifica le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi in sede aziendale, che in tal caso assorbono quanto definito dalle nuove norme del Ccnl.

ORARIO DI LAVORO

Viene confermata la disciplina dell'orario di lavoro prevista dall'articolo 7 del Ccnl vigente (durata massima settimanale del lavoro ordinario pari a 40 ore).

FLESSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE

Si conferma l'attuale norma che prevede di poter ricorrere ad orari plurisettimanali con il limite massimo di 45 ore e minimo di 35 ore settimanali, in tal caso senza tetti annui.

Si introduce la possibilità di ricorrere a regimi di flessibilità plurisettimanali anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore ad un massimo di 48 ore settimanali, in tal caso per un massimo di 64 ore annue.

Le modalità tra di loro alternative in entrambi i casi verranno convenute tramite accordo con le Rsu e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl.

Dal 1° febbraio 2008 per le ore prestate in regime di orario plurisettimanale oltre l'orario normale, dal lunedì al venerdì la maggiorazione passa dal 10% al 15%; per le ore prestate al sabato, la maggiorazione passa dal 15% al 20%.

PERMESSI ANNUI RETRIBUITI (PAR)

Viene ridotto da 25 a 20 giorni il preavviso dato dal lavoratore all'azienda per il loro godimento.

In caso di gravi situazioni documentate, il preavviso potrà essere ridotto ad un giorno. In tal caso il permesso non potrà avere una durata superiore ad un giorno lavorativo.

LAVORO STRAORDINARIO

Le ore di straordinario esenti da informazione preventiva alla Rsu vengono incrementate di 8 ore, pertanto su base annua lo straordinario esente da informazione preventiva è fissato in:

40 ore per i lavoratori turnisti;

48 ore per i lavoratori non turnisti.

BANCA DELLE ORE

A decorrere dal 1° aprile 2008 è abolita la franchigia per l'accantonamento in banca ore dello straordinario effettuato, quindi il lavoratore può decidere di recuperare ogni ora di straordinario effettuata.

AMBIENTE E SICUREZZA

Le aziende attiveranno, con il coinvolgimento degli Rls tutti gli strumenti informativi a loro disposizione, ivi compresa 1 ora all'anno di assemblea retribuita circa i temi della

salute e sicurezza con riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti, alle misure di prevenzione e alle problematiche emerse negli incontri con gli Rls.

Agli Rls deve essere consegnata, come previsto dalla legge, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro.

DIRITTI

Lavoratori stranieri.

Le aziende favoriranno la frequenza dei lavoratori stranieri a tali corsi indipendentemente dalla percentuale di assenza contemporanea.

Per il disbrigo delle pratiche burocratiche legate alla condizione di migrante viene riconosciuto il diritto di precedenza nella fruizione dei permessi annui retribuiti.

Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi di origine dei lavoratori migranti è stata confermata la possibilità di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto.

SALARIO

Minimi tabellari.

A copertura del periodo 1 luglio 2007 - 31 gennaio 2010: aumento lordo medio mensile al 5° livello di 131 euro, erogati in 3 tranches: 60 euro dal 1/1/2008, 37 euro dal 1/1/2009, 34 euro dal 1/9/2009.

CATEGORIA	1 ^a TRANCHE DA 1/01/2008	2 ^a TRANCHE DA 1/01/2009	3 ^a TRANCHE DA 1/09/2009	TOTALE
1 ^a	37,50	23,12	21,25	81,88
2 ^a	43,88	27,06	24,85	95,79
3 ^a	51,75	31,91	29,33	112,99
4 ^a	54,75	33,76	31,03	119,54
5 ^a	60,00	37,00	34,00	131,00
6 ^a	66,38	40,93	37,61	144,92
7 ^a	71,25	43,94	40,37	155,56
8 ^a	78,75	48,56	44,63	171,94
9 ^a	92,25	56,88	52,28	201,41

Una tantum.

267 euro lordi uguali per tutti, da corrispondere in un'unica tranche con la retribuzione del mese di marzo 2008, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo.

Elemento perequativo.

Per i lavoratori che hanno solo la retribuzione contrattuale nazionale, l'elemento perequativo sarà pari complessivamente a 260 euro da erogarsi ogni anno nel mese di giugno.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Adeguamento delle indennità di trasferta:

MISURA DELL'INDENNITÀ	DA 1/01/2008	DA 1/01/2009
Trasferta intera	37,50	40,00
Quota per il pasto meridiano o serale	10,90	11,30
Quota per il pernottamento	15,70	17,40

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

Adeguamento della indennità di reperibilità:

LIVELLO	b) COMPENSO GIORNALIERO			c) COMPENSO SETTIMANALE		
	16 ORE GIORNO LAVORATO	24 ORE GIORNO LIBERO	24 ORE FESTIVE	6 GIORNI	6 GIORNI CON FESTIVO	6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
1°-2°-3°	4,50	6,75	7,30	29,25	29,80	32,05
4°-5°	5,35	8,40	9,00	35,15	35,75	38,80
superiore al 5°	6,15	10,10	10,65	40,85	41,40	45,35

ASSORBIMENTI

Gli aumenti contrattuali dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità o siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

VALORE PUNTO

Il nuovo valore punto viene stabilito nella misura di 18,86 euro.

QUOTA CONTRATTO

A tutti i lavoratori non iscritti al sindacato verrà chiesto, in occasione della corrispondenza della retribuzione del mese di giugno 2008, una quota associativa straordinaria di 30 euro, con delega negativa nel rispetto di quanto deciso dalla consultazione sulla piattaforma.

**IL 25, 26 E 27 FEBBRAIO 2008 SI SVOLGERÀ IL REFERENDUM
PER L'APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO**